

(N. 2021)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

di concerto col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(LA MALFA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(CAMPILLI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1951

Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee
(7° provvedimento).

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è stato predisposto in conformità delle norme sancite nel testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Per una migliore intelligenza delle disposizioni in esso contenute si danno i seguenti chiarimenti.

1° con i primi cinque articoli si ammettono nuove merci alla importazione temporanea (art. 1) e si ripristinano o modificano concessioni già previste da precedenti provvedimenti di legge (art. 2 e segg.). Si favorisce così la fabbricazione di prodotti, il cui collocamento all'estero potrà dare notevole beneficio valutario ed un maggiore impiego di mano d'opera. Ad alcune delle concessioni ripristinate con l'articolo 2 è stata data una validità

temporanea in relazione alla progressiva messa in efficienza delle industrie nazionali, che producono merci analoghe;

2° con l'articolo 6 si estende ai films documentari da proiettare a scopi reclamistici la concessione, già esistente, d'importare temporaneamente pellicole positive per la visione in manifestazioni artistico-culturali, in relazione alla opportunità di agevolare, in ogni modo possibile, i nostri rapporti turistici e commerciali con l'estero.

Per il cennato motivo la facilitazione è condizionata alla reciprocità di trattamento con i Paesi, dai quali detti documentari provengono;

3° con l'articolo 7, infine, è ripristinata la concessione di esportazione temporanea relativa alle metalline povere che devono subire all'estero lavorazioni non ancora effettuabili in Italia per mancanza delle necessarie attrezzature.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I,

annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla tempor. importaz.	Termine massimo per la riesportaz.
1. Argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami	per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili.	kg. 10	1 anno
2. Corteccia di pino, anche macinata . . .	per l'estrazione del tannino in essa contenuto.	kg. 500	1 anno
3. Ferro e acciaio speciali in lingotti, « blooms », bidoni e « billettes »	per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc.	kg. 500	1 anno
4. Ghisa da affinazione	per la produzione di getti di ghisa e di acciaio.	kg. 1000	1 anno
5. Libri, anche in fogli sciolti	per essere rilegati.	illimitata	6 mesi
6. Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami	per la fabbricazione di filere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi.	illimitata	6 mesi
7. « Ramiè » greggio (china « grass ») . . .	per essere trasformato in filati pettinati.	kg. 100	1 anno
8. Semi di carrube	per essere trasformati in farina.	kg. 500	4 mesi

Art. 2.

Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le concessioni d'importazione

temporanea, già accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea
1. Budella secche e salate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito in legge con la legge 24 febbraio 1936, n. 343)	per la fabbricazione di corde armoniche, filo da sutura, corde da tennis e corde gregge per qualsiasi uso.
2. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma elastica naturale e sintetica, guttaperga greggia (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie.
3. Fosforiti (legge 24 novembre 1949, n. 920)	per la produzione di superfosfati.
4. Malto (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	per la fabbricazione della birra (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
5. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	per essere purificati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
6. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria comprese le calzature (concessione valevole fino al 31 dicembre 1954).
7. Polveri da stampaggio, a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa (legge 24 novembre 1949, n. 920)	per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
8. Semi e frutti oleosi (escluse le olive) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	per la spremitura.
9. Tronchi e radici di legni (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374)	per la fabbricazione di impiallacciate.

Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea relativa alle ferroleghe al tungsteno, al molibdeno ed al vanadio, prevista dal regio decreto legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, è così modificata: «ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio per la fabbricazione di acciai speciali, profilati ed in getti».

Art. 4.

È estesa alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juta greggia, per la fabbricazione di tessuti anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni ecc.), prevista dal regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85.

Art. 5.

La concessione d'importazione temporanea relativa ai filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti, già modificata con l'articolo 3 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1862, è modificata come appresso: « Filati di cotone greggi per essere ritorti, gasati, mercerizzati, imbianchiti, tinti, e filati di cotone imbianchiti per essere ritorti, gasati, mercerizzati, tinti ».

Art. 6.

La concessione d'importazione temporanea, prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 921,

relativa ai films da introdurre, a condizione di reciprocità, per essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza scopo di lucro, viene estesa, alle stesse condizioni, ai films documentari per essere proiettati a scopo reclamistico.

Art. 7.

È ripristinata, per lo scopo controsegna- to, la concessione di esportazione temporanea relativa alla seguente merce:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la esportazione temporanea
Metalline povere (residuati dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento delle ceneri degli orafi e argentieri) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	per il recupero dei metalli in esse ancora contenuti (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).